

11 luglio 2023

## Diventa operativo un nuovo strumento per la protezione del mercato interno: il Regolamento sui Foreign Subsidies ed il relativo Regolamento di attuazione

Il 10 luglio 2023, la Commissione europea ("Commissione") ha pubblicato il tanto atteso regolamento che fornisce "disposizioni dettagliate" per l'attuazione del Regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno ("FSR"). Con questo Regolamento di attuazione, il nuovo regime di valutazione delle sovvenzioni estere diventa operativo.

Rispetto alla precedente bozza sottoposta a consultazione, la versione finale del Regolamento di attuazione rappresenta un miglioramento sostanziale. Tuttavia, lo sforzo per conformarsi ai nuovi obblighi rimane molto significativo.

### 1. Il Regolamento sui Foreign Subsidies: un rapido riepilogo degli elementi essenziali

Nel marzo 2023, descrivendo l'obiettivo dell'FSR, la Vicepresidente Esecutiva Vestager ha definito il Regolamento come "una rete progettata per catturare i pesci grossi"<sup>1</sup>. Nondimeno, si tratta di una rete molto ampia in quanto l'FSR richiede alle imprese di creare un registro delle transazioni con le autorità pubbliche, il che costituisce un obbligo di trasparenza del tutto nuovo.

La difficoltà è acuita dalla definizione molto ampia del concetto di "contributo finanziario", che potenzialmente include anche le transazioni a normali condizioni di mercato, tralasciando che l'obbligo di informazione si applica retroattivamente, a partire dai contributi finanziari esteri concessi nei tre anni precedenti al 12 luglio 2023.

L'obbligo di informazione si applica alle società dell'UE e a quelle extra-UE: l'elemento determinante è la ricezione di contributi finanziari. Pertanto, una società dell'UE che opera al di fuori dell'UE, direttamente o tramite una controllata, sarebbe soggetta all'FSR.

Avere un registro completo dei contributi finanziari esteri è essenziale per le imprese che vogliono operare nel mercato interno dell'UE e che intendono (i) effettuare operazioni di M&A e/o (ii) partecipare a gare d'appalto europee. Questo perché, a partire dal 12 luglio 2023

- una notifica sarà dovuta in relazione alle operazioni di M&A che comportano l'acquisizione di una target con un fatturato di almeno 500 milioni di euro nell'UE, quando la parte acquirente e la target hanno ricevuto 50 milioni di euro di contributi finanziari da qualsiasi Paese terzo nei 3 anni precedenti.
- Una notifica sarà dovuta anche per le imprese che intendono partecipare a gare d'appalto pubbliche, quando il valore della gara è pari o superiore a 250 milioni di euro e i contributi finanziari per Paese terzo sono pari o superiori a 4 milioni di euro nei 3 anni precedenti (compresi anche i contributi finanziari dei principali subappaltatori).

La notifica dovrà descrivere i contributi finanziari e gli elementi essenziali per consentire alla Commissione di valutare se (i) il contributo finanziario costituisce una sovvenzione (che, in sostanza, può considerarsi un sinonimo della nozione di aiuto di Stato nell'UE) e/o se (ii) tale sovvenzione è distorsiva. Se la risposta a entrambe le domande è affermativa, dopo 25 giorni la Commissione dovrà avviare un'indagine approfondita, che durerà altri 90 giorni circa.

<sup>1</sup> Discorso del 6 marzo 2023 disponibile al seguente link: [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH\\_23\\_1503](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_23_1503).

Pertanto, anche se la transazione è esente da problematiche concorrenziali, gli operatori possono trovarsi alle prese con la Commissione per la natura distorsiva delle sovvenzioni. Inoltre, nei casi più complessi, potrà essere necessario considerare insieme le questioni relative alla concorrenza e alle sovvenzioni estere e valutare anche se un unico rimedio possa risolvere entrambe le problematiche.

Per le aziende che partecipano a gare d'appalto, sarà assolutamente necessario segnalare le sovvenzioni estere. L'obbligo di informazione comprende anche quello di fornire una dichiarazione che elenchi tutti i contributi finanziari esteri ricevuti e che confermi questi ultimi sono inferiori alle soglie.

I nuovi obblighi sono stringenti: per le fusioni e le acquisizioni la notifica è obbligatoria, c'è un obbligo di standstill e le ammende per la mancata notifica possono arrivare fino al 10% del fatturato aggregato delle imprese interessate. Anche nel caso delle gare d'appalto la mancata notifica comporta sanzioni pecuniarie e il possibile rigetto dell'offerta.

## 2. Il Regolamento di attuazione

La consultazione sulla prima bozza del Regolamento di attuazione ha suscitato molte critiche: tutte le parti regolate si sono lamentate che l'onere legato alla compliance sarebbe stato "colossale"<sup>2</sup>. La versione finale del Regolamento di attuazione ha tenuto conto di alcune di queste preoccupazioni.

- La soglia che fa scattare l'obbligo di notifica dei contributi finanziari è stata aumentata da 200.000 euro a 1 milione di euro.
- È previsto un obbligo di informazione dettagliata solo per i contributi che si presume siano distorsivi, vale a dire
  - (i) sovvenzioni alle imprese in difficoltà (in assenza di un piano di ristrutturazione credibile)
  - (ii) garanzie illimitate
  - (iii) misure di finanziamento delle esportazioni non in linea con l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico dell'OCSE
  - (iv) sovvenzioni che agevolano direttamente una concentrazione e
  - (v) sovvenzioni che consentono a un'impresa di presentare un'offerta indebitamente vantaggiosa.
- È prevista un'esenzione dall'obbligo di informazione per alcuni contributi finanziari quali la fornitura di beni e servizi a condizioni di mercato e nel corso della normale attività commerciale.
- È prevista anche un'esenzione dall'obbligo di informazione per le dilazioni di pagamento delle imposte o dei contributi previdenziali, i condoni e le esenzioni fiscali, nonché per le normali regole di ammortamento e di riporto delle perdite di applicazione generale.

Per i contributi che superano la soglia e/o per contributi distorsivi, le imprese dovranno specificare gli importi, le motivazioni, l'ente erogatore, le eventuali condizioni e i benefici che ne derivano.

Esistono regole speciali per i fondi di Private Equity ("PE"). Mentre la regola generale è che il contributo finanziario deve essere aggregato a livello di gruppo, per i fondi PE il contributo finanziario può essere valutato a livello di singolo fondo nel caso in cui (i) il fondo che controlla l'entità acquirente è soggetto alla Direttiva 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi o a normative analoghe di Paesi terzi e (ii) le transazioni economiche e commerciali tra il fondo che controlla l'entità acquirente e altri fondi di investimento (e le società controllate da tali fondi) gestiti dalla stessa società di investimento sono inesistenti o limitate.

---

<sup>2</sup> Per ulteriori informazioni sulla posizione dell'Association of Inhouse Competition Lawyers sul Regolamento sui Foreign Subsidies: <https://mlexmarketinsight.com/news/insight/eu-s-foreign-subsidy-regulation-risks-creating-humongous-burden-companies-warn>.

### 3. Prossimi passi

Per la Commissione, i prossimi mesi segneranno l'inizio di una nuova era: a partire dal 12 luglio 2023, la Commissione avrà il potere di avviare indagini d'ufficio mentre dal 12 ottobre 2023 dovrebbero arrivare le prime notifiche. Per i soggetti regolati il cambiamento è ancora più grande. Le imprese con sede nell'UE e le imprese extra-UE dovranno iniziare a considerare attentamente i contributi finanziari che ricevono da governi esteri, perché una sovvenzione "distorsiva" potrebbe diventare un ostacolo per una futura transazione o una gara.

A prima vista, i governi dell'UE sono stati esclusi dall'applicazione dell'FSR e la Commissione assumerà il duplice ruolo di pubblico ministero e giudice. Tuttavia, se l'enforcement in materia di aiuti di Stato costituisce un valido esempio per l'FSR, il ruolo dei governi potrebbe essere importante quanto quello ricoperto per gli aiuti di Stato nell'UE. Dopo tutto, gli effetti degli investimenti esteri si fanno sentire innanzitutto nel Paese di destinazione e dovrebbe essere proprio il Paese che riceve l'investimento a far sentire la propria voce quando si tratta di bilanciare distorsioni ed effetti positivi. Dopotutto, rimanere aperti agli investimenti esteri rimane fondamentale per l'UE.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.  
Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.  
**Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:**

**Piero Fattori**  
**Partner**  
Responsabile Operativo del  
Dipartimento Concorrenza e  
Regolamentazione  
Roma | +39 06 478751  
pfattori@gop.it

**Alberto Pera**  
**Partner**  
Concorrenza e  
Regolamentazione  
Roma | +39 06 478751  
apera@gop.it

**Francesco Maria Salerno**  
**Partner**  
Concorrenza e  
Regolamentazione  
Bruxelles | +32 2 340 1550  
fsalerno@gop.it



#### INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni & Origoni (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni & Origoni, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.